

REQUISITI

Il responsabile della protezione dei dati deve essere nominato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento e:

1. Conoscere la normativa e la prassi di gestione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative e misure volte a garantire la sicurezza dei dati. Non è necessario il possesso di attestazioni formali o l'iscrizione ad albi appositi. Nonostante ciò la partecipazione a master/corsi di studio,
2. Adempiere quelle proprie funzioni in maniera in assistenza per i conflitti di interesse, ciò vuol dire che il RPD non può decidere sulle finalità o sugli strumenti del trattamento di dati personali
3. Operare alle dipendenze del titolare del responsabile oppure re sulla base di un contratto di servizio (RPD/DPO esterno)

Il titolare o responsabile del trattamento dovranno mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati le risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento dei suoi compiti.

COMPITI:

1. Sorvegliare l'osservanza del regolamento valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità.
2. Collaborare con il titolare/ responsabile nel fare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
3. Informare e sensibilizzare il titolare e in particolare per ciò che concerne gli obblighi derivanti dal regolamento e disposizioni in materia di disposizione dei dati
4. Cooperare con il Garante e fare da punto di contatto per il Garante su ogni sua questione connessa al trattamento.
5. Essere di supporto al titolare o responsabile per quanto riguarda ogni attività connessa al trattamento dati personali compresa la tenuta del registro delle attività di trattamento

IN QUALI CASI È PREVISTO:

1. Amministrazioni ed enti pubblici (si autorità giudiziarie da 08/08/2018)
2. Tutti i soggetti la cui principale attività consiste nei trattamenti che per la loro natura, oggetto e finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala.
3. Tutti i soggetti che hanno come attività principale il trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genitrici, giudiziari e biometrici.

Anche per i casi in cui il regolamento non impone in un modo specifico la designazione di un RPD, è comunque possibile la nomina su base volontaria.

Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un unico RPD.